

## **TI\_GERICHTE 52.2003.17 vom 2. Juli 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-07-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2003.17](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.17)

FR: TI\_GERICHTE 52.2003.17 du 2 juillet 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2003.17 del 2 luglio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS). 2.2. L'art. 38 cpv. 1 OLS dispone che l'autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero (dimorante) a farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui deve prendersi cura. Giusta l'art. 39 cpv. 2 OLS, lo straniero può essere autorizzato a farsi raggiungere dalla famiglia senza termine d'attesa se la sua dimora e, se del caso, la sua attività lucrativa appaiono stabili (a), abiterà con la famiglia e dispone di un alloggio conveniente (b), dispone di sufficienti mezzi finanziari per mantenere la famiglia (c) ed è assicurata la cura dei figli che ancora abbisognano dei genitori (d). Per analogia con l'art. 17 cpv. 2 LDDS (coniuge straniero di un domiciliato), è necessario che la comunione coniugale esista sia giuridicamente, sia di fatto (cfr. "Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera", n. 643, emanate dall'UFDS, stato giugno 2000). 3. In concreto, si rileva che in data 8 settembre 1999 la Sezione di permessi e dell'immigrazione ha rilasciato al ricorrente un permesso di dimora annuale giusta l'art. 38 OLS per vivere in comunione coniugale con \_\_\_\_\_, dalla quale ha poi avuto un figlio. È incontestato che \_\_\_\_\_ vive separata dal marito dal giugno 2002, quando si è trasferita insieme al figlio \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ a seguito dei maltrattamenti che il coniuge le infliggeva. La separazione dura tuttora (ricorso ad 2, pag. 4). Pertanto, le condizioni imposte al momento del rilascio del permesso di dimora al ricorrente non sono più adempiute. I motivi che avrebbero condotto alla disunione della coppia non sono determinanti: che il ricorrente addebiti la separazione ai genitori della moglie rafforza però i dubbi esistenti su un'ipotetica ripresa della comunione domestica (v. anche la procedura relativa alle misure di protezione dell'unione coniugale ancora pendente, in particolare verbale 11 luglio 2002 di udienza di discussione cautelare e di merito). 4. Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. 4.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto

quando la stessa sconfinava con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478). 4.2. Nel 1999, \_\_\_\_\_ è stato autorizzato a soggiornare in Svizzera unicamente per aver sposato una connazionale titolare di un permesso di dimora. Durante il suo soggiorno, egli ha denotato una certa instabilità professionale, cambiando diversi posti di lavoro e rimanendo disoccupato. Quand'anche, come e gli pretende, fosse stata la moglie a pretendere sistematicamente che egli cambiasse posto di lavoro per motivi logistici o di orario, ciò nulla cambia alla situazione. Benché tali aspetti non siano particolarmente gravi, vanno comunque presi in considerazione per valutare la capacità dell'insorgente di adattarsi all'ordinamento elvetico. Durante il suo soggiorno in Svizzera il ricorrente ha pure interessato le autorità amministrative e giudiziarie penali. Il 4 settembre 2000, il Procuratore pubblico lo ha condannato a 10 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 1 anno, e a una multa di fr. 300.–, per circolazione nonostante la revoca della licenza per allievo conducente durante sei mesi. Con decreto d'accusa 29 luglio 2002, il Procuratore pubblico lo ha nuovamente condannato a una multa di fr. 200.–, per vie di fatto, perché aveva schiaffeggiato la moglie. Da tali fatti si deduce che l'insorgente non si è ben integrato nel tessuto sociale elvetico. 4.3. Per quanto riguarda l'interesse privato del ricorrente a conservare il suo permesso di dimora, segnatamente in merito alle relazioni con \_\_\_\_\_ (3 anni), il diritto di visita può essere di regola esercitato anche quando il genitore vive all'estero, adattandone se del caso la durata e la frequenza in virtù di tale circostanza. Non è infatti necessario che il genitore al beneficio del diritto di visita e suo figlio vivano nello stesso Paese; si deve comunque tener conto dell'intensità della relazione tra gli stessi e della distanza che li separa (STF 21 giugno 2002, 2A.521/2001, consid. 4.2.). Il ricorrente beneficia soltanto di un diritto di visita sorvegliato su \_\_\_\_\_. Egli trascorre con suo figlio un'ora la settimana presso la \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (v. pto 2 del decreto supercautelare 17 luglio 2002 della Pretura del Distretto di \_\_\_\_\_; scritto 25 settembre 2002 dell'istituto alla Pretura di \_\_\_\_\_). Anche se il suo diritto di visita dovesse essere esteso, se ne deduce tutt'al più l'esistenza di una relazione ordinaria tra padre e figlio. È innegabile che la partenza all'estero dell'insorgente renderebbe l'esercizio di tale diritto difficoltoso anche dal profilo economico. Ciò non creerebbe tuttavia ostacoli tali da renderlo impossibile nell'ambito di soggiorni turistici, visto che può essere diversamente regolato a seguito delle mutate circostanze (art. 273 cpv. 3 CC). 4.4. In simili evenienze, l'interesse privato del ricorrente a trattarsi nel nostro Paese non prevale su quello, pubblico, al suo allontanamento. L'interessato non si trova da molto tempo in Svizzera, non ha stretti legami con il nostro Paese dove non è riuscito ad integrarsi. Inoltre egli è ancora giovane e ha i suoi legami culturali e i suoi famigliari in Turchia, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in Ticino. Come indicato in precedenza, la revoca del permesso di dimora all'insorgente non gli impedisce in modo intollerabile l'esercizio del suo diritto di visita al figlio \_\_\_\_\_, che può essere esercitato dalla Turchia, dal momento che egli non pretende che sia impossibile risiedere nuovamente nel suo Paese d'origine. Non sono le sue asserite difficoltà a entrare in Svizzera che permettono di ritenere il contrario: egli non è infatti colpito da divieto d'entrata. Tanto meno che egli debba partecipare alla causa in Pretura contro la moglie: nulla gli impedisce di farsi rappresentare o di chiedere un nulla osta per tale motivo. 4.5. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. 5. Tenuto conto che la decisione di revocare il permesso di dimora all'insorgente scaturisce da una

corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che, anche qualora egli fosse legittimato ad invocare la protezione della vita familiare sancita dall'art. 8 CEDU in virtù del legame con suo figlio, la censura andrebbe respinta. 6. Stando così le cose, l'insorgente non può pretendere nemmeno di ottenere il rinnovo del permesso di dimora alla sua scadenza. 7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 9 LDDS; 8 e 10 ODDS; 38 e 39 OLS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.